

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**C.t.u. depositata tardivamente: che succede?**

*L'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi nel rito del lavoro.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.3.2014, n. 6195**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione dell'art. 194 cod. proc. civ. e art. 90 disp. att. cod. proc. civ., nonchè nullità del procedimento conseguente a nullità del supplemento della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.

Rileva la ricorrente di aver già eccepito nell'atto di appello la nullità del supplemento di c.t.u. conseguente al fatto che il c.t.u., benchè avvertito dai ct. di parte i quali non potevano presenziare all'inizio delle operazioni peritali, non aveva poi comunicato ai medesimi la data di rinvio della prima sessione. Tanto comporterebbe la nullità del citato supplemento per violazione del diritto di difesa, non avendo potuto i ct. di parte controbattere alle osservazioni del consulente d'ufficio.

Il pregiudizio concretamente subito deriva anche dal fatto che il c.t.u. ha depositato tardivamente il supplemento di consulenza, sicchè le parti hanno avuto pochissimo tempo (otto giorni) tra la data di deposito e quella di scadenza del termine di redazione della memoria conclusionale.

1.1. Il motivo, che involge due diverse censure, non è fondato.

Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente (v., tra le altre, le sentenze 10 dicembre 2010, n. 24996, e 24 gennaio 2013, n. 1744).

Ciò in conformità alla previsione generale dell'art. 157 c.p.c., comma 2.

Il Tribunale di Firenze nell'impugnata sentenza ha dato conto, sia pure con motivazione estremamente stringata, del fatto che il c.t.u.

aveva comunicato a verbale d'udienza alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, sicchè costituiva onere dei consulenti di parte, assenti alla data fissata, di verificare la successiva data di prosecuzione delle operazioni. A fronte di simili argomentazioni, la ricorrente non solo non da conto di avere tempestivamente eccepito la presunta nullità in sede di giudizio di merito - in tal modo non ottemperando ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), - ma sostanzialmente riconosce che i consulenti di parte erano assenti alla data fissata per l'inizio delle operazioni e che il c.t.u. non comunicò loro la data del prosieguo delle operazioni. Ma tale censura non coglie nel segno, poichè la giurisprudenza di questa Corte ha pure affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2, e dell'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., comma 1 alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (sentenze 2 marzo 2004, n. 4271 e 7 luglio 2008, n. 18598); e il ricorso neppure prospetta che il rinvio da parte del c.t.u. sia stato a data da destinarsi, sicchè è evidente che questo primo aspetto della censura è privo di fondamento.

Analogamente, è infondato anche l'altro profilo, conseguente al fatto che il c.t.u. depositò in ritardo il supplemento alla propria consulenza; la

giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato - con costante orientamento che merita conferma in sede odierna - che l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio, del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi e nel rito del lavoro (sentenze 26 maggio 2004, n. 10157, e ordinanza 8 novembre 2010, n. 22708); nè può essere trascurato che, nella specie, si trattava di un supplemento di consulenza e che la ricorrente, al di là della generica doglianza, non fornisce indizio alcuno dell'effettivo e concreto pregiudizio che le sarebbe derivato dal ritardo.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vizi di omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Secondo il ricorrente, l'accoglimento del primo motivo dovrebbe comportare l'inutilizzabilità del supplemento di c.t.u. nel presente giudizio. Ed infatti la sentenza impugnata, con una laconica motivazione, si è limitata ad osservare che dalle risultanze della c.t.u. emergono le ragioni per cui non tutte le riparazioni che la ricorrente aveva effettivamente pagato potevano essere rimborsate, in quanto non rispondenti a criteri di economicità. La motivazione, siccome integralmente appiattita su quella della sentenza di primo grado (per *relationem*), sarebbe del tutto insufficiente, in quanto non contiene alcuna confutazione delle censure mosse in sede di appello alla sentenza di primo grado.

2.1. Il motivo, per la parte in cui non si può considerare già trattato in relazione al precedente, è comunque infondato.

Anche volendo tralasciare il profilo formale per cui il motivo non contiene un preciso momento di sintesi della censura di vizio di motivazione - necessario trattandosi di ricorso soggetto, *ratione temporis*, al regime dell'art. 366 bis cod. proc. civ. - la Corte osserva che la censura si risolve nella prospettazione di una diversità, in punto di quantum, tra la somma riconosciuta dal c.t.u.

e fatta propria dai giudici di merito e la diversa risultante dalla fattura prodotta dalla V.. Su questo punto la sentenza da conto di aver seguito il criterio della economicità delle riparazioni, sicchè si avrà modo di tornare diffusamente sull'argomento trattando il quarto motivo di ricorso; tanto non senza rilevare che, comunque, il motivo in esame tende a sollecitare la Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., oltre ad omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

In particolare, si censura la sentenza in quanto la stessa si è limitata ad affermare che l'esito del giudizio di primo grado giustificava la compensazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Nella specie, invece, l'esito del giudizio avrebbe dovuto comportare la condanna dei convenuti al pagamento delle spese della consulenza stessa. Oltre a ciò, il motivo in esame osserva che la sentenza impugnata avrebbe ommesso di pronunciarsi sulle censure mosse in sede di appello avverso la decisione di primo grado che aveva escluso dalla liquidazione delle spese in favore del difensore una serie di voci (sia diritti che onorari).

3.1. Il motivo, che contiene due diverse censure, non è fondato.

Quanto al profilo della compensazione delle spese della c.t.u., disposta dal

giudice di primo grado e fatta oggetto di appello da parte dell'odierna ricorrente, la Corte ritiene di dover aderire all'orientamento maggioritario secondo cui il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anzichè mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (sentenze 8 settembre 2005, n. 17953, e 17 gennaio 2013, n. 1023).

Non sussiste, quindi, alcuna violazione del principio secondo cui le spese di giudizio non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

In riferimento, invece, alla seconda parte della censura, avente ad oggetto la riduzione, compiuta dal Giudice di pace, di alcune voci richieste a titolo di diritti e di onorari, asseritamente in misura tale da ledere i minimi tariffari, si osserva che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, non potendosi ritenere sufficiente una generica doglianza di riduzione al di sotto dei minimi (sentenze 7 agosto 2009, n. 18086, e 4 luglio 2011, n. 14542).

Ove poi la parte ricorrente intenda prospettare - come sembrerebbe ad una lettura della p. 28 del ricorso - una censura in termini di omessa pronuncia sul punto, con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essa sarebbe comunque inammissibile, non essendo stato formulato uno specifico quesito di diritto in ordine a detto profilo (v. p. 29 del ricorso).

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2058 c.c..

Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto condivisibile la condanna delle parti convenute al risarcimento del solo danno corrispondente al valore del veicolo in epoca antecedente il sinistro, anzichè quello corrispondente all'importo effettivamente pagato per riparare il veicolo danneggiato. La domanda di risarcimento danni relativa ad un veicolo, infatti, deve ritenersi come richiesta di risarcimento in forma specifica, potendo ammettersi il risarcimento per equivalente solo quando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato. Nella specie, il valore prima del sinistro era di Euro 4.500, mentre quello documentato delle riparazioni eseguite era di Euro 5.433,65; non ricorrendo, quindi, la notevole differenza, il giudice di merito avrebbe dovuto condannare i convenuti al rimborso dell'intera somma di cui alla fattura prodotta.

4.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, pur nell'indubbia stringatezza, ha dato conto del fatto che il giudice di primo grado si era attenuto, nel riconoscimento del diritto al rimborso, al criterio della economicità delle riparazioni. Ciò significa che, poichè il veicolo ha un valore di mercato nel momento in cui si verifica l'incidente, il costo delle riparazioni non può superare tale valore. E' questo il senso della sentenza 4 marzo 1998, n. 2402, di questa Corte, secondo cui la domanda di

risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 c.c., comma 2, di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (principio ribadito dalla più recente sentenza 12 ottobre 2010, n. 21012). In altre parole, vi possono essere situazioni nelle quali il risarcimento in forma specifica si risolve in un indebito vantaggio per il danneggiato, il quale potrebbe ottenere un rimborso superiore al valore stesso del veicolo (usato) nel momento in cui il sinistro è avvenuto.

Il ricorrente si duole, come detto, del fatto che nel caso in esame la differenza non sarebbe così cospicua da giustificare il mancato rimborso dell'intera somma (risarcimento in forma specifica); ma il Collegio osserva che il giudizio sulla economicità o antieconomicità delle riparazioni è di competenza del giudice di merito, insindacabile in cassazione se non per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vizio che nella fattispecie non è stato prospettato.

5. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

Non occorre, peraltro, provvedere sulle spese, poichè i controricorrenti non risultano validamente costituiti nel giudizio davanti a questa Corte, avendo essi depositato un generico atto di costituzione, mentre la procura risulta apposta non nel controricorso, bensì in calce alla copia del ricorso notificata, il che ne determina l'inammissibilità (Sezioni Unite, sentenza 5 giugno 2000, n. 405, confermata dalla più recente sentenza 13 marzo 2007, n. 5867).

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2014